



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1348 del 21 dicembre 2016

concernente l'inconferibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 dell'incarico di Direttore generale di una società in controllo pubblico di livello regionale a un soggetto che, nei due anni precedenti, ha ricoperto l'incarico di Presidente di una società controllata al 100% dalla Regione Lombardia, nonché di amministratore delegato di altra società controllata dalla medesima Regione e l'incompatibilità, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, tra la carica di direttore generale della citata società in controllo pubblico regionale e quella di consigliere di amministrazione di tale società. Fasc. UVMAC/4533/2016

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 21 dicembre 2016;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la delibera dell'ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;

vista la relazione dell'Area Vigilanza, Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto

Con nota prot. n. 0151126 del 14 ottobre 2016, il RPCT della società Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. ha chiesto all'Autorità un parere in merito alla nomina dell'Ing. Paolo Besozzi quale Direttore generale della citata società, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Successivamente, l'interessato ha fatto pervenire una nota con la quale, a supporto



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

dell'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento alla nomina effettuata dal consiglio di amministrazione della citata società, ha evidenziato che lo stesso RPCT della società Milano Serravalle S.p.A. non ha individuato alcuna norma potenzialmente violata, che l'art. 7, co.1, del d.lgs. 39/2013, in destinazione, si riferisce alle inconferibilità relative ai soli "incarichi amministrativi di vertice della regione". Quanto alla contemporaneità degli incarichi di consigliere di amministrazione della Milano Serravalle S.p.A. e di direttore generale dell'Ente, l'interessato non nega che un consigliere di amministrazione a cui si aggiungono le deleghe operative di un direttore generale possa "assimilarsi" alla figura di un "amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico", ma, l'ing. Besozzi ha affermato che provvederà a rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione, prima di sottoscrivere l'accettazione della carica di direttore generale. Dall'analisi del *curriculum vitae*, allegato alla richiesta di parere, emerge che negli ultimi due anni, l'ing. Paolo Besozzi è stato, dal luglio 2013 fino al 18 gennaio 2016, Presidente di una società controllata al 100% dalla Regione Lombardia (Infrastrutture Lombarde S.p.A.), nonché, dal luglio 2013 all'8 giugno 2016, amministratore delegato della CAL S.p.A. (società in controllo pubblico regionale). L'interessato, inoltre, rivestirà, fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2018 la carica di consigliere di amministrazione della Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A, carica conferita con delibera assembleare dell'11 luglio 2016.

• **Incarichi in Infrastrutture Lombarde S.p.A e CAL S.p.A.**

1. *Natura giuridica di Infrastrutture Lombarde S.p.A e CAL S.p.A. S.p.A.*

Infrastrutture Lombarde S.p.A. è una società *in house* interamente controllata dalla Regione Lombardia Capitale che, quale unico azionista, esercita i conseguenti poteri di indirizzo e controllo sull'attività. Si tratta, pertanto, di un ente di diritto privato in controllo pubblico locale, che rientra nel novero degli «enti di diritto privato in controllo pubblico» di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013. Quanto a CAL S.p.A., l'Autorità con la delibera del 16 dicembre 2015 rif .Ag. 94/15/AC ha avuto modo di affermare che "debba ritenersi ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione o di livello regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. 39/2013".

2. *Incarico ricoperto nelle due società in controllo pubblico regionale dall'ing. Besozzi.*

L'ing. Besozzi è stato dal luglio 2013 fino al 18 gennaio 2016, Presidente di Infrastrutture Lombarde S.p.A., nonché, dal luglio 2013 all'8 giugno 2016, amministratore delegato della CAL S.p.A. Tali incarichi rientrano nel novero degli «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» a cui l'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. 39/2013 riconduce "gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico."



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

3. Inconferibilità per provenienza da un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

Le ipotesi di inconferibilità per provenienza da un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono disciplinate dall'art. 7, co. 1 del d.lgs. 39/2013.

L'art. 7, co. 1, lett. a del d.lgs. n. 39/2013 stabilisce che: «A coloro che nei due anni precedenti siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione.»

In merito all'incarico conferito, si rileva che quello di direttore generale conferito all'ing. Besozzi è incluso nella definizione normativa di cui all'articolo 1, comma 2, lett. i), del d.lgs. n. 39/2013 di «incarichi amministrativi di vertice» che, infatti, comprende «gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione». Tuttavia, il già citato art. 7 si riferisce **ai soli incarichi di vertice ricoperti presso le amministrazioni regionali (lett. a), e agli incarichi dirigenziali esterni e interni nell'amministrazione regionale (lett. c), lasciando, invece, esclusi quelli di vertice e quelli dirigenziali presso gli enti diritto privato in controllo pubblico.**

Pertanto, deve concludersi che in base al tenore letterale dell'art. 7, co. 1 lett. a), per l'incarico in esame non trovano applicazione le cause inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.

Sul punto quest'Autorità ha avuto modo più volte di evidenziare tale lacuna normativa, come, ad esempio, con la delibera n. n. 166 del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito istituzionale.

• **Incarico in Milano Serravalle –Milano Tangenziale S.p.A.**

1. *Natura giuridica di Milano Serravalle –Milano Tangenziale S.p.A.*

Come ha avuto modo di evidenziare l'esponente, la Società è stata annoverata da quest'Autorità come ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale (procedimento UVMAC/3979/2016).

2. *Incompatibilità tra l'incarico ricoperto come consigliere di amministrazione e quello di direttore generale dell'Ente.*

L'ing. Besozzi è stato nominato con delibera assembleare dell'11 luglio 2016, consigliere di amministrazione di Milano Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. .

Al fine di valutare se tale carica sia incompatibile con l'incarico di direttore generale della società bisogna far riferimento agli artt.11 e 13 del d.lgs. n. 39/2013.

L'art. 11, co. 2 stabilisce che: «Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali sono incompatibili: c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

privato in controllo pubblico da parte della regione». L'art. 13 afferma, invece, che: «Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione». Nel caso di specie non sussiste alcuna situazione di incompatibilità, **riferendosi nuovamente l'art. 11, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013 ai soli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni regionali e non di enti di diritto privato in controllo pubblico.**

Quanto all'art. 13, co. 2 del d.lgs. n. 39/2013, tale norma si applica esclusivamente ai presidenti e agli amministratori delegati delle società in controllo pubblico di livello regionale e comunque **non reca incompatibilità con l'incarico amministrativo di direttore generale.**

Sul punto giova evidenziare che quest'Autorità, nell'atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015, al paragrafo 15 ha affermato quanto segue: *«Adottare un criterio coerente per la definizione di "amministratore" negli enti pubblici (economici e non) e negli enti di diritto privato in controllo pubblico. Il criterio attuale risulta da una norma monca e del tutto incomprensibile (la definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera l)). Si propone di considerare, ai fini dell'inconferibilità, tutte le posizioni negli organi di governo: non solo Presidente e amministratore delegato, ma anche componenti degli organi collegiali (consigli di amministrazioni o equivalenti, comunque denominati). Soprattutto per la provenienza da cariche politiche la prassi da interrompere è proprio quella del conferimento di incarichi negli organi collegiali. Una tale soluzione consente di disciplinare in modo più coerente gli incarichi di componente degli organi collegiali di governo di enti pubblici e privati, e di eliminare, per la figura del Presidente, il riferimento alle deleghe gestionali dirette, fonte fin qui di equivoci e di interpretazioni contrastanti. Da considerare attentamente la figura del Direttore generale (o equivalente), cui possono essere affidati, in molti enti (vedi il caso della RAI), funzioni di amministrazione e gestione molto significative. Potrebbe, invece, essere opportuno graduare i periodi di inconferibilità in rapporto al ruolo svolto dagli amministratori nell'ente: più lunghi per le cariche di maggior rilievo (Presidente; amministratore delegato; direttore generale, nei casi in cui intorno a questa figura si concentrino forti poteri, di indirizzo e gestionali; consigliere con deleghe gestionali); più brevi per la semplice partecipazione al Cda ».*

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

nel caso esaminato, non risultano violate le disposizioni di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013, con riferimento all'incarico da conferire all'ing. Besozzi, disponendosi, pertanto, l'archiviazione del fascicolo.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 gennaio 2016

Il Segretario, Maria Esposito